

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 1263

IN DATA 11-05-2010

Oggetto: D. Lgs. 18/02/2005 n°59 - Violazione dell e prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n°3126 de l 21/09/2007 in capo alla Ditta Chiavassa Michele con sede in Salussola - C.na Pista Nuova n°14 successivamente volturata alla Ditta Chiavass a Flavio con sede in Salussola - C.na Pista Nuova n°14 con D.D. n°2457 del 20/08/2009. Provvedimenti.

Il sottoscritto dott. Giorgio Saracco, in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura addì,

PREMESSO CHE

Con Determinazione Dirigenziale n°3126 del 21/09/2007 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Chiavassa Michele con sede legale in Cascina Pista Nuova n°14 – Salussola per l'esercizio dell'impianto ivi situato, destinato all'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 suini da produzione (di oltre 30 kg)

Con successiva Determinazione Dirigenziale n°2457 del 20/08/2009, l'autorizzazione è stata volturata a Chiavassa Flavio che è subentrato in qualità di legale rappresentante dell'azienda e titolare dell'autorizzazione.

La D.D. n°3126 del 21/09/2007 prevede alla prescrizione n°7) di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato C. Tali prescrizioni definiscono, se del caso, in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza e oggetto delle successive integrazioni.

L'allegato C – Prescrizioni emerse nel corso delle conferenze dei servizi – nella parte inerente la gestione degli effluenti zootecnici prevede che “ La distribuzione del liquame dovrà essere effettuata esclusivamente con mezzi dotati di organi interratori; qualora incidentalmente uno dei 2 mezzi non sia utilizzabile la ditta dovrà tempestivamente e comunque almeno 48 ore prima della distribuzione in campo, darne comunicazione alla Provincia. Inoltre, nei tempi previsti per l'adeguamento (30 ottobre 2007) gli organi interratori dei 2 mezzi dovranno essere forniti di adeguate alette per la copertura del solco.

Con Determinazione Dirigenziale n°3673 del 07/11/2007, veniva concessa alla Ditta Chiavassa Michele una proroga dei termini e veniva modificata la D.D. n°3126 del 21/09/2007. Il dispositivo della D.D. n°3673 concedeva una proroga ai termini per l'attuazione delle prescrizioni assegnate alla Ditta Chiavassa Michele sino al 31 marzo 2008. La proroga era efficace in relazione alle prescrizioni il cui termine era precedentemente fissato al 30 ottobre 2007. Per tanto l'autorizzazione è stata modificata sostituendo il termine "30 ottobre 2007" di cui all'allegato C – Prescrizioni emerse nel corso delle conferenze dei servizi – con il termine "31 marzo 2008".

ACCERTATO CHE

Con relazione di servizio n°21 del 27.04.2010 la Polizia Provinciale in servizio presso questa Amministrazione Provinciale ha rilevato quanto segue:

- 1) in data 23 aprile 2010 veniva effettuato un sopralluogo sui terreni situati nei pressi della località Arro del comune di Salussola rilevando, su un appezzamento di terreno, la presenza di un trattore in movimento trainante un carrobote. La Polizia Provinciale notava che era in corso l'applicazione di liquame con modalità di dispersione area in pressione.
- 2) Ispezionando il campo oggetto di applicazione, in condizioni meteorologiche avverse, veniva constatato che l'applicazione era avvenuta su terreno incolto e che il liquame era stato applicato solo su parte dell'appezzamento. Si percepiva forte odore di effluente in tutta l'area ispezionata.
- 3) In data 26.04.2010 mediante informazioni estrapolate dal sistema informatizzato della Regione Piemonte Anagrafe Agricola Unica del Piemonte, si veniva a conoscenza che il liquame era stato applicato su parte delle particelle n° 36,33,253,31,29,28,25,27 del foglio 43 del comune di Salussola. Dette particelle risultano affittate alla Ditta Fratelli Chiavassa di Flavio e Cristiano Società Agricola Semplice con sede in C.na Pista Nuova n°14 nel comune di Salussola.
- 4) Con successivo accertamento in data 26.04.2010 alle ore 14.30 circa in località Arro, su un appezzamento di terreno adibito a granoturco, posto in località non distante dall'accertamento del 23 aprile 2010, veniva constatata la presenza di un trattore in movimento trainante un carrobote attraverso il quale veniva sparso il liquame con modalità di dispersione aerea. Da successivo accertamento d'ufficio si rileva che la particella interessata dall'applicazione è stata individuata al n°129 del foglio 42 del comune di Salussola. Dalla visura dei terreni condotti dalla Ditta Fratelli Chiavassa di Flavio e Cristiano Società Agricola Semplice si evince che la stessa ne ha titolo d'uso.
- 5) Il terreno che era interessato dallo spandimento in data 23 aprile era oggetto di lavorazione.

Con Verbale di Accertamento n°05/2010 del 26/04/2010 la Polizia Provinciale ha rilevato che lo spandimento di effluente zootecnico (liquame) su terreno adibito a coltura di mais era stato praticato mediante trattore Lamborghini targato VC 31194 e carrobote tipo Bossini targato AE 564 J con dispersione aerea e quindi senza l'azionamento degli organi interratori.

Con relazione di servizio n°22 del 29/04/2010, la Polizia Provinciale constatava che in data 28 aprile 2010 il liquame applicato nella giornata del 26 aprile sulla particella n°129 del foglio n°42 del comune di Salussola era arato. Su una porzione di terreno limitrofo a quello oggetto di aratura, sempre sulla particella n°129 del foglio n°42 del comune di

Salussola, si è rilevata la presenza di una passata di liquame zootecnico. Il terreno oggetto di lavorazione in data 26 aprile e oggetto di spandimento in data 23 aprile risultava completamente discato.

DATO ATTO CHE

Nessuna comunicazione da parte della Ditta Chiavassa Fulvio in merito all'impossibilità di utilizzo degli organi interratori è pervenuta a questa Amministrazione relativamente alle applicazioni di effluenti rilevate dalla Polizia Provinciale nelle giornate del 23 e 26 aprile secondo le disposizioni previste dall'allegato C della D.D. n°3126 del 21/09/2007.

CONSIDERATO CHE

Dalla lettura della relazione tecnica del 03/05/2010 si evince che: la richiesta emersa in fase di Comitato Tecnico del 20/08/2007 ed espressa in sede di Conferenza dei Servizi del 10/09/2007 indica come sostanziale la tecnica di spandimento sui terreni effettuata tramite carbotte con tubi distributori collegati ad organi assolcatori che lasciano cadere il liquame nel terreno in corrispondenza di un solco che viene realizzato con l'avanzamento della trattrice. La tecnica, anche sulla base della documentazione presentata dalla Ditta in fase di AIA, consente una notevole riduzione delle emissioni, così come evidenziato dalla tabella di calcolo del Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) in situazioni in riferimento (pag. 76 dell'allegato X all'AIA n°3126 del 21/09/2007) in cui alla distribuzione tramite piatto deviatore a largo raggio corrisponde un'emissione di ammoniaca pari a 10 t/anno, confrontata con la situazione dopo il miglioramento, con iniezione superficiale in solco chiuso, il cui valore è dimezzato: 5 t/anno di ammoniaca.

VISTO il D. Lgs. 59/2005;

VISTO il D. Lgs. 03.04.2006 n°152 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale D.P.G.R. 29/10/2007 n°10/R;

RITENUTO opportuno in tale contesto diffidare il Signor Chiavassa Flavio residente in Salussola – C.na Pista Nuova n°14, dal non continuare a rispettare le prescrizioni rilasciate con D.D. n°3126 del 21/09/2007;

Dato atto che può prendersi visione della relativa documentazione presso il Servizio Rifiuti, Valutazione d'Impatto Ambientale, Energia e Qualità dell'Aria, Acque Reflue del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura presso la Provincia di Biella via Q. Sella n. 12 Biella e che il Funzionario responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Saracco ;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 29/93;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

Per le premesse sopra esposte, di diffidare il Signor Chiavassa Flavio, in qualità di legale rappresentante, a non ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- 1) rispettare le prescrizioni contenute nella D.D. n°3126 del 21/09/2007, in particolare la prescrizione n°7 che stabilisce che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato C.
- 2) con riferimento a quanto riportato al punto 1) della presente e in riferimento all'allegato C – Prescrizioni emerse nel corso delle conferenze dei servizi – nella parte inerente la gestione degli effluenti zootecnici, la distribuzione del liquame dovrà essere effettuata esclusivamente con mezzi dotati di organi interratori; qualora incidentalmente uno dei 2 mezzi non sia utilizzabile la ditta dovrà tempestivamente e comunque almeno 48 ore prima della distribuzione in campo, darne comunicazione alla Provincia;

di informare la Ditta che, secondo quanto previsto nell'autorizzazione, durante la fase di interrimento del liquame, gli organi interratori devono essere forniti di adeguate alette per la copertura del solco.

- di inviare il presente provvedimento, a raggiunta esecutività e registrazione, alla ditta Ditta Chiavassa Flavio, con sede legale in Salussola – C.na Pista Nuova n°14 , per i dovuti provvedimenti di competenza, al Comune di Salussola e all'Ufficio Deposito Progetti IPPC di questa Amministrazione Provinciale per opportuna conoscenza.
- di dare atto che contro il provvedimento finale potrà essere proposto ricorso presso:
 - il TAR – Piemonte entro 60 gg dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 6.12.1971 n°1034;
 - il Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta notificazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n°1199.

IL DIRIGENTE
dott. Giorgio Saracco

.....

Pubblicata all' Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi dal al

Addì,

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

.....

.....